



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI**

ORDINANZA N. 051/2019

**DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO E TRASBORDO DEL TONNO ROSSO
(thunnus thynnus) E DEL TONNO ALALUNGA (thunnus alalunga) - PESCA
PROFESSIONALE E SPORTIVA/RICREATIVA**

**Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e
Comandante del porto di Termoli,**

- VISTO** Il D.P.R. 02 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 271 recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- VISTO** Il Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 272 recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 27 luglio 2000, recante le determinazioni dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
- VISTO** Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e ss.mm.ii., che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** Il Regolamento (UE) n. 640/2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio;
- VISTA** La Circolare protocollo n. 12780 in data 15/06/2010, del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura inerente la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 – rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- VISTO** Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011 e ss.mm.ii., recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 e il Decreto Direttoriale 28 dicembre 2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO** Il decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii., recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca a norma dell'art. 28 della legge 04 giugno 2010, n. 96;
- VISTA** La raccomandazione ICCAT n. 14-04, n. 15-10, n.17-07 e 18-02;
- VISTO** Il Regolamento (UE) n. 812/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 20/05/2015, il Regolamento delegato (UE) n. 86/2017 della Commissione in data

- 20/10/2016 e il Regolamento delegato (UE) n. 153/2018 della Commissione in data 23/10/2017, recanti obbligo di sbarco e piano di rigetti nel Mediterraneo;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 20 aprile 2018, recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;
- VISTA** La Circolare della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura - Pemac III n. 12217 in data 14 luglio 2016;
- VISTA** La Circolare Serie "Controllo Pesca 001" edizione 2016, recante il "Piano Nazionale di Controllo BFT – SWO – Small Pelagic";
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 2016/1627, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che abroga il Regolamento (CE) n. 302/2009;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017, recante misure di gestione delle catture bersaglio del tonno alalunga nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto n. 8746 in data 10/04/2017 riguardante "Approvazione delle Disposizioni Applicative per la campagna di pesca del tonno rosso 2017"
- VISTO** Il Decreto Direttoriale n. 17110 in data 31 luglio 2017 del Ministero politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, recante l'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo;
- VISTO** Il dispaccio n. 5232 in data 25/03/2019 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura inerente le manifestazioni e/o gare di pesca sportiva;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale n. 210 in data 16/05/2019 inerente "Disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019";
- VISTO** Il Decreto Ministeriale n. 9204 in data 03/06/2019 inerente "campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019 - Disposizioni specifiche per i settori circuizione e palangaro";
- VISTO** Il "Regolamento del porto di Termoli", approvato con Ordinanza n. 30/2018 edizione 2018 in data 13 giugno 2018;
- VISTI** Gli artt. 2, 17, 81, 223 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** La propria Ordinanza n. 21/2013 in data 27 maggio 2013, sulla disciplina della pesca sportiva e ricreativa;
- VISTA** La propria Ordinanza n. 22/2013 in data 27 maggio 2013, sulla disciplina e sbarco del tonno rosso pesca professionale;
- RITENUTO** necessario disciplinare le attività di sbarco, il controllo delle catture sbarcate di tonno rosso e tonno alalunga da ciascuna unità professionale che approdi nel porto di Termoli e i relativi adempimenti documentali, così come disposto dai Regolamenti comunitari e dalle discendenti normative nazionali;
- RITENUTO** necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione delle catture, degli sbarchi e del controllo delle quantità di tonno rosso e tonno alalunga catturato in attività di pesca ricreativa e sportiva dalle unità da diporto che approdino nei porti di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Termoli;

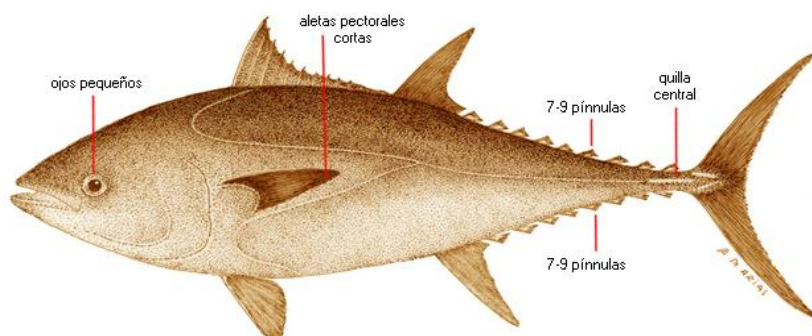
ORDINA

Art. 1

(Campo di applicazione e finalità)

La presente Ordinanza disciplina l'attività di controllo e le procedure di sbarco o di trasbordo, nell'ambito del porto designato di Termoli, delle catture di tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) e tonno alalunga (*thunnus alalunga*) provenienti da pesca professionale, anche se accessorie o accidentali. La presente Ordinanza regola, altresì, l'attività di controllo e le procedure di sbarco, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Termoli, delle catture di tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) e tonno alalunga (*thunnus alalunga*) provenienti da pesca sportiva e ricreativa.

PESCA SPORTIVA E RICREATIVA DEL TONNO ROSSO



Art. 2

(Definizioni)

Pesca sportiva: è la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad un'organizzazione od in possesso di una licenza sportiva nazionale.

Nell'ambito del Compartimento marittimo di Termoli potranno essere autorizzate le sole manifestazioni afferenti le competizioni e gli allenamenti ad esse finalizzati che prevedono la pesca del tonno rosso unicamente con la tecnica del "catch and release".

Pesca ricreativa: è la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

(Taglia minima e periodo di pesca)

La taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel Mediterraneo è di 30 Kg o di 115 cm di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda). Pertanto è vietato detenere e sbarcare gli esemplari di tonno rosso sotto tale misura e dovrà essere garantito il rilascio degli esemplari catturati vivi.

La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è consentita dal 16 giugno al 14 ottobre.

La chiusura della pesca sportiva e ricreativa può essere anticipata in caso di raggiungimento della quota di tonno rosso assegnata a tale tipo di pesca dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; le unità autorizzate potranno proseguirne l'esercizio fino al 31 dicembre ma solo ed esclusivamente mediante la c.d. tecnica del "catch and release".

Lo sbarco è consentito tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00.

(Prescrizioni di carattere amministrativo)

I pescatori sportivi o ricreativi che abbiano dato preventiva comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa ai sensi del D.M. 6 dicembre 2010 (c.d. "tesserino o permesso pesca sportiva" rilasciato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) e che intendano esercitare la pesca del tonno rosso (*thunnus thynnus*) nell'ambito del Compartimento Marittimo, dovranno chiedere il rilascio di specifico nulla-osta all'Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione è dislocata l'unità da diporto esclusivamente di bandiera/nazionalità italiana, da adibire a tale attività (presso la sezione Gente di mare e pesca per questa Capitaneria di Porto).

La prescritta comunicazione in carta semplice e in duplice copia, di cui all'allegato 1, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a.** Polizza assicurativa in corso di validità dell'unità da autorizzare;
- b.** Documento di identità del proprietario/utilizzatore;
- c.** Licenza di navigazione ovvero certificato uso motore ovvero certificato di conformità;
- d.** Eventuale precedente comunicazione, in originale, scaduta o con nulla osta di altro Circondario marittimo.

La dichiarazione rilasciata per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso, munita del prescritto nulla-osta dell'Autorità Marittima, ha validità di 3 (tre) anni, limitatamente al periodo di pesca consentito e permette, altresì, la partecipazione a gare di pesca sportiva.

Il nulla-osta rilasciato, custodito coi documenti di bordo, si ritiene valido per l'unità autorizzata, consentendo lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso a tutti i soggetti presenti a bordo avviando alla presenza del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

(Adempimenti relativi alla cattura e allo sbarco)

In caso di cattura di un esemplare di tonno rosso è fatto obbligo di comunicare almeno 2 ore prima dell'accesso in porto, mediante

- per la Capitaneria di porto di Termoli
 - a. Telefonicamente al n. 0875/706484;
 - b. VHF, canali 09 e 16;
- per la Delegazione di spiaggia di Isole Tremiti
 - c. Telefonicamente al n. 0882/463751;
 - d. VHF, canale 16,

la cattura del tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, fornendo i dati dell'unità e del suo nulla osta alla pesca in corso di validità, i dati del pescatore ricreativo nonché la taglia dell'esemplare catturato e le coordinate del suo punto di cattura.

Per gli sbarchi nei porticcioli "Marina Sveva" di Montenero di Bisaccia e "Marina di Santa Cristina" di Campomarino Lido valgono le comunicazioni per la Capitaneria di porto di Termoli.

È vietato dare inizio alle operazioni di sbarco senza il preventivo nulla-osta dell'Autorità marittima del porto di sbarco.

È vietato tagliare, sezionare e/o manipolare l'esemplare di tonno rosso prima dell'arrivo in porto, al fine di consentire il riconoscimento, la misurazione ed ogni eventuale accertamento da parte del personale dell'Autorità marittima preposto al controllo.

Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, ovvero trasmessa, all'Autorità marittima del porto di sbarco una copia della dichiarazione di cattura (allegato 2) (ovvero all'Autorità del luogo in cui si è svolta la manifestazione se trattasi di pesca sportiva).

Nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per unità da diporto e uscita in mare al giorno anche se vi fossero più persone imbarcate. Nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno, è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare. In caso di cattura di un esemplare sottomisura, lo stesso dovrà essere immediatamente rilasciato vivo. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie.

Ai pescatori sportivi è fatto divieto di utilizzare i "palangari" per la cattura di specie altamente migratorie come il tonno rosso.

È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa.

(Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 e ss.mm.ii. "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", come modificato dall'articolo 39 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, del D.M. in data 12.01.95 e a norma degli art. 1174, 1193, 1194 e 1231 del codice della navigazione.

In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso, l'Amministrazione procederà inoltre alla revoca del citato nulla-osta.

PESCA PROFESSIONALE DEL TONNO ROSSO

Art. 3

(Periodi di divieto della pesca di tonno rosso – unità autorizzate)

1. La pesca del tonno rosso con il sistema denominato "palangaro", per le navi da cattura di lunghezza non superiore a 24 m, è consentita dal 01 gennaio al 31 dicembre.
2. La pesca del tonno rosso con reti a "circonvenzione" è consentita dal 26 maggio al 24 giugno, rimanendo, altresì, confermata l'impossibilità di prolungare, fino ad un massimo di giorni 5 (cinque), tale periodo, qualora nel corso del medesimo vengano perse giornate di pesca a causa di condizioni meteo marine particolarmente avverse.
3. La pesca del tonno rosso con il sistema denominato "tonnara fissa" è consentita da 01 gennaio al 31 dicembre.
4. La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate è autorizzata nel Mediterraneo dal 1° luglio al 31 ottobre.
5. Al di fuori dei citati periodi di cui ai commi del presente articolo che precedono, la pesca del tonno rosso è vietata e può essere interrotta, anche nei periodi in cui sarebbe consentita, quando si raggiungono le quote assegnate per ciascuna tipologia di pesca e/o per ciascuna imbarcazione da pesca autorizzata alla cattura.

6. E' assolutamente vietato l'utilizzo di aeromobili per la ricerca e la localizzazione dei banchi di tonno.

Art. 4

(Orari e punti di sbarco e di trasbordo)

1. Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Termoli lo sbarco e il trasbordo di tonno rosso catturato in attività di pesca professionale è consentito esclusivamente presso la Banchina "di riva" del porto di Termoli dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (sono escluse le eventuali giornate festive).
2. La suddetta assegnazione della banchina non è da intendersi a carattere permanente e potrà essere in qualunque momento modificata da questa Autorità Marittima per qualunque necessità o opportunità di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.
3. Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di tonno rosso catturato in attività di pesca professionale in qualsiasi altro approdo ricadente nel Compartimento Marittimo di Termoli.

Art. 5

(Adempimenti preventivi allo sbarco di tonno rosso)

1. Il comandante, o il suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di tonno rosso in quanto assegnataria di propria quota tonno oppure quale cattura accessoria e che intenda sbarcare tali tonni nel porto di Termoli, deve trasmettere a questa Autorità Marittima, almeno 4 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il modello in Allegato 3 (Formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni:
 - a. Orario di Previsto Arrivo (OPA);
 - b. Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
 - c. Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture.Nel caso di nave da pesca extracomunitaria la pre-notifica dovrà essere trasmessa almeno 72 ore prima del previsto arrivo.
2. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la prevista domanda d'approdo, può essere effettuata mediante:
 - a. Trasmissione del modello via Fax al n. 0875/707336;
 - b. Trasmissione del modello via e-mail all'indirizzo:
cptermoli@mit.gov.it
cp-termoli@pec.mit.gov.itLa prenotazione può essere anticipata telefonicamente al n. 0875/706484 o via VHF canali 9 e 16, fornendo tutte le informazioni ed i dati richiesti.

Art. 6

(Documentazione da produrre per lo sbarco e relativi controlli)

Al momento dell'arrivo in porto e durante tutte le operazioni l'Autorità Marittima effettuerà l'attività di vigilanza e controllo.

Il comandante dell'unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima tutta la documentazione prevista.

Le unità, una volta conclusa la manovra di ormeggio in porto, non potranno iniziare le operazioni di pesatura, preliminari allo sbarco del prodotto ed al successivo imbarco su vettori stradali, fino all'arrivo in banchina di incaricati della locale Autorità Marittima

e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte dell'Autorità Marittima.

La priorità di sbarco sarà assegnata in relazione all'ordine di pre-notifica ricevuto e non si potranno effettuare più sbarchi contemporanei, salvo diverse disposizioni valutate nell'immediatezza.

3. In particolare, il comandante, o il suo rappresentante, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco, dovrà presentare al personale dell'Autorità Marittima incaricato dei controlli e presente in banchina la seguente documentazione:
 - a. copia dei modelli T2M, previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio comunitario proveniente da paese extracomunitario;
 - b. Logbook "Modello combinato dell'Unione Europea" (in formato cartaceo) - Fermi restando gli obblighi europei (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia

di registrazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca (e/logbook) il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca. Pertanto, i comandanti delle unità da pesca autorizzate alla cattura del tonno rosso continueranno ad effettuare la compilazione cartacea del log-book. In particolare, il log-book deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, riempiendo una riga per giorno, anche se in navigazione nonché in caso di catture zero. In caso d'ispezione a bordo, in mare o in porto, il log-book deve essere compilato contestualmente e controfirmato dal personale ispettivo. Entro e non oltre 48 ore dall'arrivo in porto, il comandante (o suo mandatario) deve presentare il/i pertinente/i log-sheet/s alla locale Autorità Marittima. Quest'ultima, acquisita la suddetta documentazione, ne provvede all'immediato inoltro, via fax e/o e-mail, alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (Decreto n. 8746 del 10/04/2017).

- c. E-BCD (per la sua validazione, prima per la parte cattura –catch – e poi per la parte commercializzazione - trade -).

Il BCD (Blue fin Tuna Catch Document), con il quale viene garantita e ricostruita la *tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione*, dovrà essere compilato in formato elettronico giusta Circolare della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura - Pemac III n. 12217 in data 14 luglio 2016; pertanto qualsiasi società/ditta individuale che commercializza il prodotto ittico "Tonno rosso" dovrà provvedere a far registrare il proprio personale che si occupa della vendita e a compilare, per ogni vendita, il BCD elettronico utilizzando il portale web ICCAT (<https://etuna.iccat.int/>).

4. Entro le 48 ore successive allo sbarco, il comandante, o il suo rappresentante, e "l'operatore" responsabile della prima vendita dovranno, rispettivamente, produrre la seguente documentazione:

- Logbook "Modello combinato dell'Unione Europea" in formato elettronico, correttamente compilato e comprensivo dei dati relativi allo sbarco, con indicazione del peso effettivo (e non stimato) delle catture sbarcate;
- Copia della "nota di vendita" o "dichiarazione di assunzione in carico" con indicazione del deposito autorizzato, utilizzando i modelli approvati e attenendosi alle procedure previste dal D.M. 10 novembre 2011 e D.D. n. 155 del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

I comandanti delle unità da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, nonché i titolari delle tonnare fisse autorizzate devono trasmettere alla Direzione generale, via fax e/o e-mail, una comunicazione giornaliera di cattura, utilizzando apposito

format (All. 6 al Decreto n. 8746 del 10/04/2017). Analogamente, i comandanti delle unità da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema palangaro (unità di L.f.t. ≤ 24 metri) devono trasmettere alla Direzione Generale, via fax e/o e-mail, una comunicazione settimanale di cattura, al più tardi, entro e non oltre le ore 12.00 del martedì successivo alla settimana di riferimento, utilizzando apposito format (All. 7 al Decreto n. 8746 del 10/04/2017). Le predette dichiarazioni di cattura devono essere compilate e trasmesse anche in caso di catture zero.

5. Nel caso di operazioni di sbarco da iniziare oltre l'orario previsto (ore 12.30) e sebbene si sia ottemperato alla pre-notifica entro le 4 ore precedenti (e avendo la disponibilità di ormeggio in porto), le stesse verranno posticipate alle ore 08.30 del giorno lavorativo successivo previa verifica da parte del personale militare dipendente della effettiva presenza di tonno rosso a bordo; gli accessi ai locali ove è conservato il prodotto ittico verranno sigillati per evitare qualunque sbarco illegittimo rilasciando apposito format di responsabilità e custodia per l'armatore/comandante dell'unità da pesca interessata. L'eventuale effrazione dei sigilli costituirà violazione sanzionata a termine di legge oltre alla denuncia per l'operazione illegale di sbarco del tonno rosso.
6. Tutte le catture sbarcate devono essere pesate e non stimate.

Art. 7

(Adempimenti relativi ai trasbordi)

1. Il comandante, o il suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria che intenda fare scalo nel porto di Termoli per ricevere da altro peschereccio quantitativi di tonni rossi, deve trasmettere a questa Autorità marittima, almeno 48 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il già citato modello (Formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni:

- a. data e Orario di Previsto Arrivo (OPA);
 - b. quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
 - c. area geografica in cui sono state effettuate le catture;
 - d. il proprio nome e numero di iscrizione ICCAT nonché dell'unità da pesca che consegna il tonno rosso;
 - e. il quantitativo di tonno rosso (in tonnellate) da trasbordare.
2. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la consueta richiesta di approdo, può essere effettuata nelle medesime modalità indicate nel precedente art. 5.
 3. Nel caso di peschereccio extracomunitario la pre-notifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo.
 4. Il trasbordo può avere luogo solo previo ricevimento dell'Autorizzazione da parte della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (art. 32 del Reg. UE n° 2016/1627);
 5. Entro e non oltre le 48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo, deve essere consegnata la relativa dichiarazione di trasbordo (in calce alla relativa pagina del Logbook), unitamente alla dichiarazione di trasbordo ICCAT (allegato 9 al Decreto n. 8746 del 10/04/2017) (consegnando copia di quest'ultima anche al comandante dell'unità ricevente).
 6. Il trasbordo di tonno rosso potrà avvenire nelle banchine indicate al precedente articolo 4 o presso i punti di volta in volta individuati da questa Autorità Marittima in ragione di qualunque necessità o opportunità di carattere operativo e comunicati direttamente alle unità da pesca interessate.

Art. 8

(Taglie minime)

La taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel Mediterraneo è di 30 Kg o di 115 cm di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda), con le seguenti deroghe e/o eccezioni:

- a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell'allevamento e nell'ambito della "piccola pesca costiera" (giusta art. 3 del D.M. 210 del 16/05/2019) di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano.
- b. Tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalle tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso (c.d. **cattura accidentale**).

Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, espresse in numero di esemplari.

E' vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali (normativa sui rigetti).

Art. 9

(Catture accessorie - BY-CATCH – unità non autorizzate)

1. Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture calcolato (incrementato fino al 20% giusta art. 1 comma 4 del Decreto n. 210 in data 16/05/2019):
 - in base al peso e/o al numero con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (allegato 4 - ovvero allegato 2 del D.D. n. 8746 del 10/04/2017 – tuna-like species);
 - in base al solo peso, con riguardo a tutte le altre specie ittiche.
 Fermo restando la percentuale (5% + incremento) ammessa in sede di sbarco delle catture accessorie, il limite annuale per unità da pesca è fissato:
 - 1500 Kg per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o unicamente dell'alalunga;
 - 1100 Kg per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada sia dell'alalunga;
 - per il nuovo settore delle "Feluche", è unicamente stabilito un limite annuale pari a 1 tonnellata per imbarcazione;
 - 900 Kg in tutti gli altri casi.

Per le unità appartenenti alla "piccola pesca costiera" (come definita dall'art. 3 del Decreto n. 210 in data 16/05/2019) il totale delle catture accessorie può essere calcolato annualmente. Sono tassativamente vietate le catture accessorie di tonno rosso mediante l'impiego di reti da posta fisse e reti ferrettare (piccole reti derivanti).

Si ricorda di verificare la compatibilità degli attrezzi detenuti e/o usati a bordo delle unità da pesca ai sensi del D.M. 28/07/2016.

2. Alle catture accessorie si applicano integralmente le disposizioni in materia di dichiarazioni di cattura, di porti designati, di logbook, di operazioni di sbarco e/o trasbordo e commercializzazione.

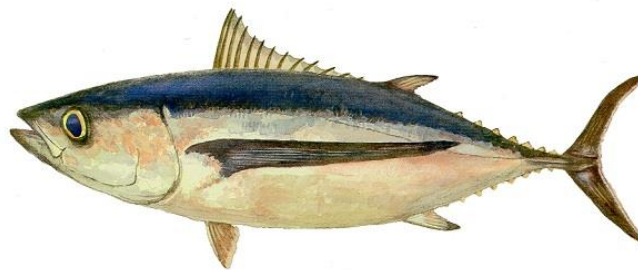
Per le catture accessorie non trovano applicazione le deroghe e/o eccezioni in materia di taglia minima.

3. Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente (indiviso) normalmente destinato alle catture accessorie, avverrà l'interruzione immediata di tale pesca con disposizione della Direzione Generale Pesca consentendosi esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste con conseguente azione sanzionatoria.

PESCA PROFESSIONALE DEL TONNO ALALUNGA

Art. 10

(Periodi in cui è consentita la pesca del tonno alalunga)



1. E' fatto divieto di pescare, detenere, commercializzare, trasbordare, sbarcare, anche in via accidentale, esemplari di tonno alalunga nel periodo dal 1 ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso);
2. Durante il periodo di divieto di cui al precedente comma 1, è consentita la sola commercializzazione di esemplari, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo, ovvero, qualora di origine Mediterranea, la cui cattura sia avvenuta prima dell'inizio del relativo periodo di divieto.

Art. 11

(Adempimenti preventivi allo sbarco del tonno alalunga, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco)

1. Le unità da pesca, che sono state autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga (l'elenco delle unità abilitate con attrezzi palangaro o circuizione è pubblicato con Decreto del MIPAF), sono soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, registrando e comunicando anche quantitativi di prodotto inferiore a 50 kg.
2. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, che, in virtù delle vigenti normative nazionali e comunitarie, sono esentati dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato nell'allegato 4 del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 (G.U. n. 53 del 04/03/2017), per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di tonno alalunga. I suddetti modelli compilati, dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima del porto di sbarco, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento;
3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, devono notificare preventivamente, all'Autorità Marittima del porto di sbarco, le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari;
4. Al momento dell'arrivo, e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto ittico, il comandante dell'unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima del porto di sbarco, la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.

Art. 12

(taglie minime del tonno alalunga)

La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione è fissata in 40 cm, misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi (vedasi allegato 5 del decreto 16/02/2017 – G.U. n. 53 del 04/03/2017).

Art. 13

(catture accessorie del tonno alalunga – by-catch)

I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 14

(Sistema di controllo satellitare VMS)

Le unità soggette agli obblighi in materia di controllo satellitare (e/o blue box) sono:

a. Tutti i pescherecci di L.f.t.> 15 metri;

b. Tutti i rimorchiatori inclusi nei registri ICCAT a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto.

La trasmissione dei dati VMS deve essere iniziata almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione di pesca e deve continuare per almeno 15 giorni dopo la chiusura della stessa. In caso di sosta in porto, l'eventuale spegnimento dell'apparato deve essere, senza ritardo, comunicato alla locale Autorità marittima, così come la successiva riaccensione, prima della partenza.

Art. 15

(Rispetto delle condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro)

Durante le operazioni di sbarco/trasbordo, i comandanti delle unità interessate dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e qualsiasi inquinamento dei luoghi e delle acque portuali.

Durante la fase di sbarco del prodotto catturato presso le banchine per il successivo carico su vettori stradali dovranno essere rispettate tutte le norme in materia igienico-sanitaria, emanate ai fini della salvaguardia della salute pubblica.

Durante le operazioni di sbarco deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature non idonee, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.

I veicoli adibiti al trasporto del prodotto catturato di cui sopra, dovranno essere autorizzati allo scopo e possedere i requisiti previsti.

Il personale dell'equipaggio che materialmente procede alle operazioni di sbarco, dovrà indossare i *D.P.I.* (Dispositivi Protezione Individuali) prescritti in relazione al tipo di rischio a cui è esposto.

Per lo sbarco del prodotto da nave a banchina, dovranno essere posizionate delle transenne mobili o espediente analogo per delimitare l'area di lavoro e vietare l'ingresso ai non addetti ai lavori di scarico.

Il comandante dell'unità avrà l'obbligo di osservare e far osservare, al personale impiegato nelle operazioni di sbarco, tutte le condizioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

E' fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di lavorazione del prodotto in banchina.

Al termine dello sbarco/trasbordo, a cura dei comandanti delle unità interessate, dovrà essere assicurata l'accurata pulizia della banchina utilizzata per le operazioni.

Art. 16

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 e ss.mm.ii. "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
2. Inoltre, oltre alle altre normative in vigore, si applicheranno per inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo gli articoli 1193 e 1194 del Codice della Navigazione, per inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima l'art. 1174 del

Codice della Navigazione, per inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione l'art. 1231 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano i presupposti, l'art. 650 del Codice Penale.

Art. 17

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L' Ordinanza n. 22/2013 in data 27 maggio 2013 della Capitaneria di porto di Termoli è abrogata.
2. L'Articolo 5 dell'Ordinanza n. 21/2013 in data 27 maggio 2013 della Capitaneria di porto di Termoli è abrogato.
3. Sono, altresì abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria.
4. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applicano i contenuti della vigente normativa nazionale e comunitaria.
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, in vigore dalla data odierna, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale (<http://www.guardiacostiera.it/termoli>).

Termoli, 01/08/2019

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Francesco MASSARO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

Alla Capitaneria di Porto di
TERMOLI

Articoli 11 e 19 del Reg. UE n.° 1627 del 14.09.2016

La/Il sottoscritta/o _____ nato a _____ il _____
e residente _____ alla via/piazza _____
n. _____ Proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
_____ matricola n. _____ Lunghezza f.t. _____
mt. _____ di colore _____ iscritta nei R.I.D .R.N.D.della Capitaneria di
Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____ di stanza nel porto di
_____ presso _____

COMUNICA

Ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa sportiva del tonno rosso (**thunnus thynnus**)

Con la suddetta unità da diporto nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. A tal fine allega:

- fotocopia dei documenti dell'unità da diporto

- fotocopia del documento d'identità tipo _____ n _____ rilasciato
in data _____ da _____

Dichiara di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno
- la taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm (lunghezza alla forca);
- alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art. 14 comma 2 Reg. UE n° 1627/2016;
- è fatto obbligo di comunicare prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF cellulare ecc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e / o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

Termoli, li _____

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA	
NULLA OSTA N°	_____
RILASCIATO IL	_____
VALIDO FINO AL	_____
Timbro dell'Ufficio e Firma	

**Dichiarazione di cattura del tonno rosso
(REG. UE 1627 DEL 2016)**

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF / cell) in data _____ Alle ore _____

All'Ufficio
Marittimo di _____

Porto di sbarco _____

Data di cattura	Quantitativo catturati (Kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.

Data _____

Il Comandante dell'unità

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Comunicazione preventiva pervenuta il _____ alle ore _____
Tramite _____ (telefono / vhf/ altro)

Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati presso il porto _____);

I conduttori delle unità da diporto che intendono sbarcare tali esemplari, hanno l'obbligo di prenotificare il loro arrivo in porto, via VHF o telefonicamente, all' Autorità Marittima del porto di sbarco (ovvero alla più vicina) comunicando l'orario di previsto arrivo con congruo anticipo, con le seguenti modalità:

- _____: (giorni feriali) 08:00 -14:00 VHF CH 16/11 – Telefono _____(giorni feriali) 14:00- 08:00 e festivi 00:00 - 24:00 telefono _____
- _____: tutti i giorni h 24 VHF 16/11 - Telefono _____

Una copia della dichiarazione di cattura deve essere consegnata ovvero trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco, entro 24 ore dallo sbarco;

Le unità adibite ed autorizzate alla pesca sportiva o ricreativa una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati, sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato dell'Autorità Marittima, o comunque, prima di avere ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

SI RICORDA CHE

Nella pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è vietato:

- catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per barca al giorno; Non sono pertanto consentite più battute di pesca del tonno rosso nella stessa giornata e nel caso la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un solo esemplare.
- esercitare la pesca sportiva del tonno rosso con palangari;
- la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca sportiva e di pesca ricreativa;

Nella pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è obbligatorio:

- detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari di tonno rosso interi e senza visceri né branchie;
- catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari di tonno rosso della taglia minima non inferiore al peso di 30 Kg o alla lunghezza di cm 115 (misurata dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda);

FORMULARIO PRE-NOTIFICHE
barrare la voce che interessa

() SBARCO (nel porto designato di)

Nome nave N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg	Lat.	Long.

() TRASBORDO (nel porto designato di)

Nome nave trasbordante N° iscrizione N° ICCAT

Nome nave ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N° esemplari	Kg		

() TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA

Tipo unità trasferente: () nave da cattura () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () tonnara fissa
barrare la voce che interessa

Nome unità trasferente N° iscrizione N° ICCAT

Tipo unità ricevente: () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () barca ausiliaria
barrare la voce che interessa

Nome unità ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Nome Farm di destinazione N° ICCAT

Orario previsto di trasferimento	Quantitativo stimato catturato		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasferire			
	N° esemplari	Kg	Lat.	Long.

Data Ora Firma

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca: Pre-notifica pervenuta il alle ore n° registro firma operatore	Timbro dell'Ufficio
---	----------------------------

Allegato 4

Species id	SciName	English	French	Spad	TransType
ALB	Thunnus albacilla	Albacore	Cermon	Ain bianco	1-Tuna (major sp.) 1-Species
ASM	Scombrotoerus mactii	Australian spotted mackerel	Thunnus australis	Carré australiano	1-Tuna (other sp.) 1-Species
BAU	Sarda australis	Australian bonito	Bonito austral	Bonito austral	1-Tuna (other sp.) 1-Species
BEM	Scombrotoerus semifasciatus	Broad-barred ling mackerel	Thunnus lepto	Carré light	1-Tuna (other sp.) 1-Species
BEF	Sarda chilensis	Eastern Pacific bonito	Bonito du Pacifique oriental	Bonito du Pacifique oriental	1-Tuna (other sp.) 1-Species
BET	Thunnus obesus	Bigeye tuna	Thon obèse (Pacifique)	Pacifique	1-Tuna (major sp.) 1-Species
BFT	Thunnus thynnus	Atlantic bluefin tuna	Thon rouge de l'Atlantique	Ain rouge de l'Atlantique	1-Tuna (major sp.) 1-Species
BIL	Interpretatio	Melina salmiana, etc. nel	Makara, anilina, voliers sua	Agata anilina, jaces via up	1-Tuna (major sp.) 4-Family
BIP	Sarda orientalis	Striped bonito	Bonito oriental	Bonito mono	1-Tuna (other sp.) 1-Species
BKT	Thunnus medius	Black skipjack	Thonine noire	Bonito negro	1-Tuna (other sp.) 1-Species
BLF	Thunnus albacilla	Blackfin tuna	Thon à nageoires noires	Ain bleu negra	1-Tuna (small L) 1-Species
BLM	Makara indica	Black mackerel	Makara noir	Agata negra	1-Tuna (other sp.) 1-Species
BLT	Arctis neri	Bullet tuna	Bonito	Makara (Makara)	1-Tuna (small L) 1-Species
BON	Sarda sarda	Atlantic bonito	Bonito à dos rayé	Bonito de l'Atlantique	1-Tuna (small L) 1-Species
BOP	Oryzopsis nerioides	Plain bonito	Plaquette	Tasait	1-Tuna (small L) 1-Species
BRS	Scombrotoerus brevifrons	Serra Spanish mackerel	Thunnus serra	Serra	1-Tuna (other sp.) 1-Species
BSF	Aplousoma carbo	Black seabirdfish	Solier noir	Sole negro	1-Tuna (other sp.) 1-Species
BUX	Gasterochisma melanocephala	Butterfly kingfish	Thon papillon	Ain chabara	1-Tuna (other sp.) 1-Species
BUM	Makara nigricans	Blue marlin	Makara bleu	Agata azul	1-Tuna (major sp.) 1-Species
CER	Scombrotoerus regalis	Cero	Thunnus ferox	Carré chingra	1-Tuna (major sp.) 1-Species
CHV	Scombrotoerus nerioides	Chinese seafish	Thunnus albacilla	Carré indochino	1-Tuna (other sp.) 1-Species
COM	Scombrotoerus commerson	Norway-banded Spanish mackerel	Thunnus serra	Carré striado Indo-Pacifique	1-Tuna (other sp.) 1-Species
CUT	Trachurus	Worm, seabrotherfish m	Penon-abito, abito sua	Penon abito, cinto rep	1-Tuna (other sp.) 1-Species
DBM	Goniistius tuxillensis	Double-lined mackerel	Thunnus-bonita	Carré-cinto pinado	1-Tuna (other sp.) 4-Family
DOL	Coryphaena hippurus	Common dolphinfish	Coryphaena commune	Lampaga	1-Tuna (small L) 1-Species
DOT	Goniistius unicolor	Dogtooth tuna	Bonito à gros yeux	Carré ajin	1-Tuna (other sp.) 1-Species
ERI	Alopias hawaii	Pygmy tuna	Auade	Makara	1-Tuna (small L) 1-Species
GES	Goniistius scaber	Sable mackerel	Bonito de canal	Carré de canal	1-Tuna (other sp.) 1-Species
GUT	Scombrotoerus guttatus	Indo-Pacific ling mackerel	Thunnus guttatus	Carré de l'Indo-Pacifique	1-Tuna (other sp.) 1-Species
KAK	Scombrotoerus purpuratus	Kauai kingfish	Thunnus kauai	Carré kauai	1-Tuna (other sp.) 1-Species
KAW	Euthynnus affinis	Kawakawa	Thonine orientale	Bonito oriental	1-Tuna (other sp.) 1-Species
KGM	Scombrotoerus cavalla	King mackerel	Thunnus keri	Carré keri	1-Tuna (small L) 1-Species
KGX	Scombrotoerus spp	Serifides m	Thunnus uza	Carré uza	1-Tuna (small L) 1-Species
KGS	Scombrotoerus koreanus	Korean seafish	Thunnus korean	Carré korean	1-Tuna (other sp.) 1-Species
LEB	Cybaenoides lewisii	Leaping bonito	Bonito à dos tacheté	Bonito tacheté	1-Tuna (other sp.) 1-Species

TOMBARELLO: *Auxis rochei* (Risso, 1810)



- pinne dorsali molto distanziate tra loro
- pinne pettorali corte
- dopo la fine della prima pinna dorsale presenta almeno 15 bande scure, larghe e quasi verticali; ventre chiaro
- dimensioni: comune nei nostri mercati da 20 a 40 cm, può raggiungere una lunghezza di 50 cm.

ALLETERATO: *Euthynnus alletteratus* (Rafinesque, 1810)



- pinne dorsali vicine, dorsale falciforme
- i primi raggi della prima pinna dorsale sono molto alti rispetto a quelli seguenti
- seconda dorsale molto più bassa della prima
- dorso blu scuro, a metà circa della prima dorsale comincia un complicato motivo di macchie e linee scure; alcune macchie nere, variabili per numero ed evidenza, sono presenti tra le pinne pettorali e le pelviche
- dimensioni: comune da 30 a 80 cm, lunghezza fino a 110 cm, peso fino a 15 kg.

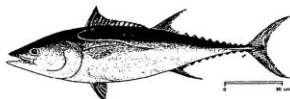
74

TONNETTO: *Euthynnus pelamis* (Linnaeus, 1758)



- pinne dorsali vicine, dorsale falciforme
- dorso blu scuro, fianchi argentati con 4-6 bande scure longitudinali ben visibili ventralmente, negli esemplari vivi queste bande possono apparire come linee discontinue di macchie scure
- dimensioni: comune da 30 a 60 cm, lunghezza max 120 cm, peso fino a 15 kg, è poco frequente nei nostri mercati.

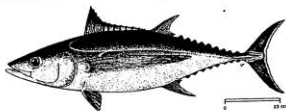
TONNO ROSSO: *Thunnus thynnus* (Linnaeus, 1758)



- pinne dorsali vicine
- prima pinna dorsale triangolare, seconda pinna dorsale più alta della prima
- pinne pettorali corte: non superano mai le dimensioni della prima pinna dorsale
- dorso blu più o meno scuro, fianchi e ventre bianco argentato, pinna dorsale bluastra, seconda pinna dorsale blu-rossastra, pinnule gialle bordate di nero
- dimensioni: comune da 50 a 150 cm, lunghezza fino a 320 cm.
- negli esemplari inferiori a 30 cm sono presenti linee più scure sulla parte dorsale che scompaiono con la crescita. I giovani fino a 20/25 kg possono avere macchie chiare sul ventre e sui fianchi

75

ALALUNGA: *Thunnus alalunga* (Bonnaterre, 1788)



- o pinne dorsali vicine.
- o prima pinna dorsale triangolare, seconda pinna dorsale più bassa della prima.
- o pinne pettorali lunghe circa il 30% della lunghezza, terminano dopo la fine della seconda dorsale
- o dimensioni: comune nei nostri mari da 50 a 80 cm con un peso da 4 a 12 kg, può raggiungere eccezionalmente una lunghezza di 130 cm e peso di 30 kg

PALAMITA: *Sarda sarda* (Bloch, 1793)



- o pinne dorsali vicine
- o prima pinna dorsale molto lunga con 20-23 raggi e dal profilo rettilineo
- o colorazione: dorso e parte superiore dei fianchi blu con 5-11 linee scure leggermente oblique e ventre argentato, nei giovani, fino a circa 30 cm di lunghezza totale, il dorso presenta 12-16 bande scure verticali estese fino a metà dei fianchi
- o dimensioni: comune nei nostri mercati da 25 a 65 cm e 2 kg di peso, ma può raggiungere una lunghezza max di 90 cm e peso oltre a 10 kg.

76

RICONOSCIMENTO RAPIDO di *Thunnus thynnus*

- ♦ Se il pesce è chiamato Alalunga deve avere le pinne pettorali molto lunghe, devono arrivare almeno alla fine della seconda pinna dorsale. Se non è così si tratta di un altro pesce.
- ♦ Se il pesce è chiamato Alletterato deve avere delle macchie scure sotto la testa tra le pinne pettorali e le pelviche. Se non ci sono si tratta di un altro pesce.
- ♦ Se il pesce è chiamato Tonnetto deve avere nella parte ventrale delle bande più scure e quasi orizzontali. Se non ci sono si tratta di un altro pesce.
- ♦ Se il pesce è chiamato palamita deve avere nella parte dorsale delle linee più scure leggermente oblique. Se non ci sono si tratta di un altro pesce.
- ♦ Se il pesce è chiamato Bisò deve avere le pinne dorsali distanziate tra loro. Se non è così si tratta di un altro pesce.
- ♦ Se il pesce è chiamato "tonno pinna gialla", esso è stato pescato fuori dal Mediterraneo, dove la specie non è presente.
- ♦ Se il pesce supera i 30 Kg di peso è un Tonno perché le altre specie che vivono nei mari italiani non raggiungono questo peso.
- ♦ Se il pesce è più piccolo di 30 Kg, non ha le pettorali allungate, non ha le macchie scure sotto la testa, non ha striature scure orizzontali ventrali o dorsali e ha pinne dorsali ravvicinate si tratta di un tonno.

77